

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2969 del 22/05/2025
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI GOSSOLENGO (PC) - CORSO D'ACQUA: FIUME TREBBIA - USO: DEPOSITO INERTI ED AREA VERDE - RICHIEDENTE: ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI S.R.L. ENUNCIABILE ANCHE ETS S.R.L. - PRATICA: 21985/2022 - PROCEDIMENTO: PC22T0036
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3074 del 21/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventidue MAGGIO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI
AREA DEMANIALE IN COMUNE DI GOSSOLENGO (PC) - CORSO
D'ACQUA: FIUME TREBBIA - USO: DEPOSITO INERTI ED AREA VERDE -
RICHIEDENTE: ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI S.R.L. ENUNCIABILE
ANCHE ETS S.R.L. - PRATICA: 21985/2022 - PROCEDIMENTO: PC22T0036.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n.241 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 14/04/2004, n.7, Capo II “Disposizione in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla Legge Regionale 11/2018, la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la Legge Regionale n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 - n. 1694 del 2017 - n.1740 del 2018 - n. 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3 e ss.mm.ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite

l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la Deliberazione Giunta Regionale n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATO: l'atto dell'allora competente Ufficio del Registro di Piacenza n. 5153 del 17/10/1983 con il quale è stata rilasciata alla Soc. C.P.S. Cave, Pietrisco, Strade S.p.A. (C.F. e P.I.V.A.: 0086660067), la concessione per l'occupazione di area demaniale di pertinenza del Fiume Trebbia, di circa mq. 14.760, ubicata in Comune di Gossolengo (PC), Località "Cà Trebbia", identificata catastalmente al N.C.T. del precitato Comune al fronte dei mappali 34 e 35, foglio 2, per uso deposito materiali inerti e sedime impianto lavorazione (mobile e senza fondazioni nel terreno), con scadenza il 31/12/1988 (Procedimento PCPPT2525);

PRESO ATTO della nota inoltrata in data 23/04/2007 al protocollo dell'allora competente Servizio Tecnico Bacini Trebbia e Taro della Regione Emilia Romagna con la quale la succitata CPS Cave Pietrisco Strade S.p.A. ha trasmesso copia dell'*atto di scissione della società "C.P.S. - Cave Pietrisco Strade S.p.A."* mediante assegnazione di parte del suo patrimonio alla Società "*ETS Ecotecnologie Stradali S.r.l.*" (atto notarile n. 121.865 repertorio, numero 9.489 di raccolta, registrato ad Asti il 11/01/2006);

VISTA l'istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 94722 in data 08/06/2022 (integrata con note assunte ai protocolli ARPAE nn. 94722 in data 08/06/2022 e 159094 in data 29/09/2022), con la quale la succitata ETS Eco Tecnologie Stradali S.r.l. enunciabile anche ETS S.r.l. (C.F. e P.I.V.A.:01413200336), ha provveduto a richiedere istanza di concessione per l'occupazione di area

demaniale del Fiume Trebbia ubicata in Comune di Gossolengo (PC), Località Cà Trebbia, avente superficie complessiva di circa mq. 17.500 e identificata catastalmente al N.C.T. del succitato Comune al foglio 1, mappale 4/p e relativo fronte, per uso deposito e stoccaggio materiali inerti ed area verde (Procedimento PC22T0036);

PRESO ATTO della pubblicazione, avvenuta, ai sensi della L.R. n. 7/2004, in data 12/10/2022 sul BURERT (parte seconda) n. 300 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge e ai sensi dell'art 16 della precitata L.R. 7/2004 sono pervenute osservazioni da "Legambiente Piacenza" - Circolo Emilio Politi" formulate con nota assunta al protocollo ARPAE 186279 in data 14/11/2022 concernenti aspetti sia relativi alla vigente pianificazione sia ad aspetti procedurali e con le quali si è evidenziato che:

- *" ... omissis ...l'istanza di configura come ampliamento del cantiere di lavorazione inerti n. 11 così come individuato nella tavola 10 del vigente PIAE della Provincia di Piacenza ...omissis... è necessario osservare che l'operazione di per sè non è attivabile se non attraverso una variazione nella pianificazione urbanistico-territoriale con la diretta partecipazione della Provincia, che dalla documentazione a disposizione non risulta essere stata coinvolta ... omissis... ";*
- *"... omissis... Legambiente non ritiene corretta la pubblicazione sul Burer (n. 300 del 12/10/2022) dell'avviso secondo cui "è possibile presentare domanda di concessione per l'area disponibile del demanio idrico di seguito indicata ". In realtà tale area non è disponibile anche in base alla Determina 2019-2944 del 17/06/2019 della stessa ARPAE con la quale si concede "nel rispetto dei diritti dei terzi, all'Ente Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale ... omissis ... la concessione ad uso non esclusivo all'occupazione di aree demaniale dei Fiumi Trebbia e Po ricomprese all'interno del Parco Fluviale regionale del Trebbia". Si chiede pertanto di non concedere l'area in oggetto ... omissis ... ";*

DATO ATTO che con nota protocollo ARPAE n. 187735 del 15/11/2022 si è provveduto a trasmettere all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po - AIPo , all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale e al Comune di Gossolengo, le succitate osservazioni presentate da "Legambiente Piacenza-Circolo Emilio Politi" al fine dell'espressione delle formulazioni di rispettiva competenza;

CONSIDERATO :

- l'incontro svolto in data 30/11/2022 con il succitato circolo Legambiente nel quale è stato chiarito che l'istanza non riguarda ampliamento del cantiere di lavorazione inerti n. 11 così come individuato nella tavola 10 del vigente PIAE della Provincia di Piacenza;
- che il Comune di Gossolengo con nota assunta al protocollo ARPAE n. 189812 del 17/11/2022 ha formulato le proprie controdeduzioni, alle sopra citate osservazioni pervenute da Legambiente, comunicando che: *"... omissis ...relativamente al parere urbanistico espresso con nostra nota prot. 12538 del 12.10.2022, l'attività della ditta ETS srl si può svolgere esclusivamente all'interno del perimetro dell'area classificata dal PSC come "Impianti fissi di lavorazione inerti" (art. 20 N.T.S.). Al di fuori di questo perimetro, nell'area individuata come "Aree di valore naturale e ambientale" (art. 17 N.T.S.) non può essere svolta alcuna attività della ditta.*

Come da documentazione presentata nell'istanza (documento n. 12 parte utilizzata), la parte richiesta ricade quasi completamente (ad eccezione di una piccola parte interessante la viabilità) nell'area destinata a "Impianti fissi di lavorazione inerti" (art. 20 N.T.S.).

Nel parere viene riportata parte in "Impianti fissi di lavorazione inerti" (art. 20 N.T.S.) e parte in "Aree di valore naturale e ambientale" (art. 17 N.T.S.) in quanto riferito all'intero mappale n. 4 F. 1 e non all'area sopracitata. Si conferma quindi il parere favorevole relativo alla compatibilità urbanistica.";

- che l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale con nota assunta al protocollo ARPAE n. 202349 del 12/12/2022 ha trasmesso le proprie controdeduzioni, alle succitate osservazioni formulate da Legambiente, comunicando quanto segue:

" ... omissis ...

- il terreno demaniale in oggetto, richiesto in concessione ad uso deposito e stoccaggio materiali inerti per una superficie di 14.500 m², ricade all'interno della "Zona per impianti fissi di lavorazione inerti compatibili con le fasce di tutela fluviale" n. 11 del vigente Piano Infraregionale delle Attività Estrattive della provincia di Piacenza (PIAE 2011), in contesto antropizzato privo di particolare interesse ambientale e naturalistico;

- il terreno demaniale richiesto in concessione per intervento di manutenzione su area verde oggetto in passato di ripristino ambientale avente superficie di 3.000 m², è esterno e adiacente

alla “Zona per impianti fissi di lavorazione inerti compatibili con le fasce di tutela fluviale” n. 11 del vigente Piano Infraregionale delle Attività Estrattive della provincia di Piacenza (PIAE 2011);
- i sopra descritti terreni demaniali ricadono all'interno dell'Area contigua del Parco Fluviale Regionale del Trebbia e all'esterno del Sito di Rete 2000 denominato ZSC/ZPS IT4010016 "Basso Trebbia" e non si rilevano particolari in contrasto con le norme di salvaguardia e/o incidenze dirette o indirette con specie o habitat di interesse comunitario.

Tutto ciò premesso, si controdeduce alle osservazioni confermando il nulla osta con prescrizioni espresso con determinazione del Responsabile n.664 del 14.11.2022 avente ad oggetto “Parco del Trebbia – Nulla osta su domanda di concessione di terreni demaniali ad uso deposito e stoccaggio materiali inerti in località Cà Trebbia, comune di Gossolengo, SINADOC 21985/2022 – COD. PROC. PC22T0036. Richiedente Ditta ETS Eco Tecnologie Stradali s.r.l..” trasmessavi con nota prot.6037 del 15.11.2022.”;

- con nota assunta al protocollo ARPAE n. 197064 del 30/11/2022 la Ditta E.T.S. Ecotecnologie Stradali S.r.l. ha trasmesso elaborato cartografico finalizzato ad evidenziare che l'area richiesta ricade completamente all'interno del perimetro del PIAE 2011 vigente della Provincia di Piacenza che classifica l'intera zona come “Zona per impianti fissi di lavorazione inerti compatibili con le fasce di tutela fluviale”;

DATO ATTO dei pareri favorevoli, alcuni con prescrizioni, espressi dai seguenti Enti:

- AIPo - Agenzia Interregionale per il Fiume Po (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 43147 in data 06/03/2025);
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale (nota assunta al protocollo ARPAE n. 188060 in data 15/11/2022);
- Comune di Gossolengo (nota assunta al protocollo ARPAE n. 162113 in data 04/10/2022 e n. 167449 in data 12/12/2022);

VALUTATO, conseguentemente, che l'espressione favorevole con prescrizioni degli Enti competenti consenta di superare le problematiche evidenziate con le osservazioni presentate da Legambiente Piacenza-Circolo Emilio Politi” con la succitata nota assunta al protocollo ARPAE n. 186279 in data 14/11/2022;

ACCERTATO che la Richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto fino all'anno 2025 (compreso);
- ha versato la somma pari a € € **4.392,50** a titolo di deposito cauzionale;

DATO ATTO altresì che:

- che la Società Richiedente risulta essere stata iscritta in data 22/07/2024 nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa” della Prefettura di Piacenza– Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List);
- che l’iscrizione nelle cd. White list tiene luogo della comunicazione antimafia liberatoria, ai sensi dell’art. 1, c. 52 bis, l. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013;
- che questa Agenzia procederà a comunicare alla Prefettura competente gli estremi identificativi della società richiedente, ai sensi dell’art. 3 bis, D.P.C.M. 18 aprile 2013;

VERIFICATO inoltre che, ai sensi di quanto previsto all’art 6 bis L.241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest”;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile sul sito web dell’Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- a) di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., alla Ditta ETS Eco Tecnologie Stradali S.r.l. enunciabile anche ETS S.r.l. (C.F. e P.I.V.A.:01413200336), la concessione per l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 17.500 m² di superficie, per uso deposito e stoccaggio inerti e area verde, ubicata in Comune di Gossolengo (PC), in Località Cà Trebbia, sponda destra del Trebbia, censita al N.C.T. del succitato Comune al foglio 1, mappale 4/p e relativo fronte, secondo la planimetria acclusa al Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale del presente atto (Procedimento PC22T0036);
- b) di stabilire che** la concessione è valida per anni 6 (sei) a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione;
- c) di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dalla Concessionaria in data 09/05/2025;
- d) di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;
- e) di dare atto che** sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora la Prefettura competente dovesse comunicare la cancellazione della società concessionaria dalle White list;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto sino all'anno 2025 compreso è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in € 4.392,50 è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dalla Concessionaria ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

- deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento alla Concessionaria e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla ditta ETS Eco Tecnologie Stradali S.r.l. (C.F. e P.I.V.A. 01413200336), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC22T0036 (ex PCPPT2525).

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 17.500 m² di superficie, per uso deposito e stoccaggio inerti (14.500 m²) e area verde (3.000 m²), ubicata in Comune di Gossolengo (PC), in Località Cà Trebbia, sponda destra del Trebbia, censita al N.C.T. del succitato Comune al foglio 1, mappale 4/p e relativo fronte come da elaborato planimetrico allegato.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni **6 (sei)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di 2 (due) annualità di canone,

- la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di delibera di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.

3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto, calcolato per l'anno 2025 ammonta a € **4.016,00**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015; il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **4.016,00**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel

dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po – AIPo - assunto al prot. ARPAE n. 43147 del 06/03/2025 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

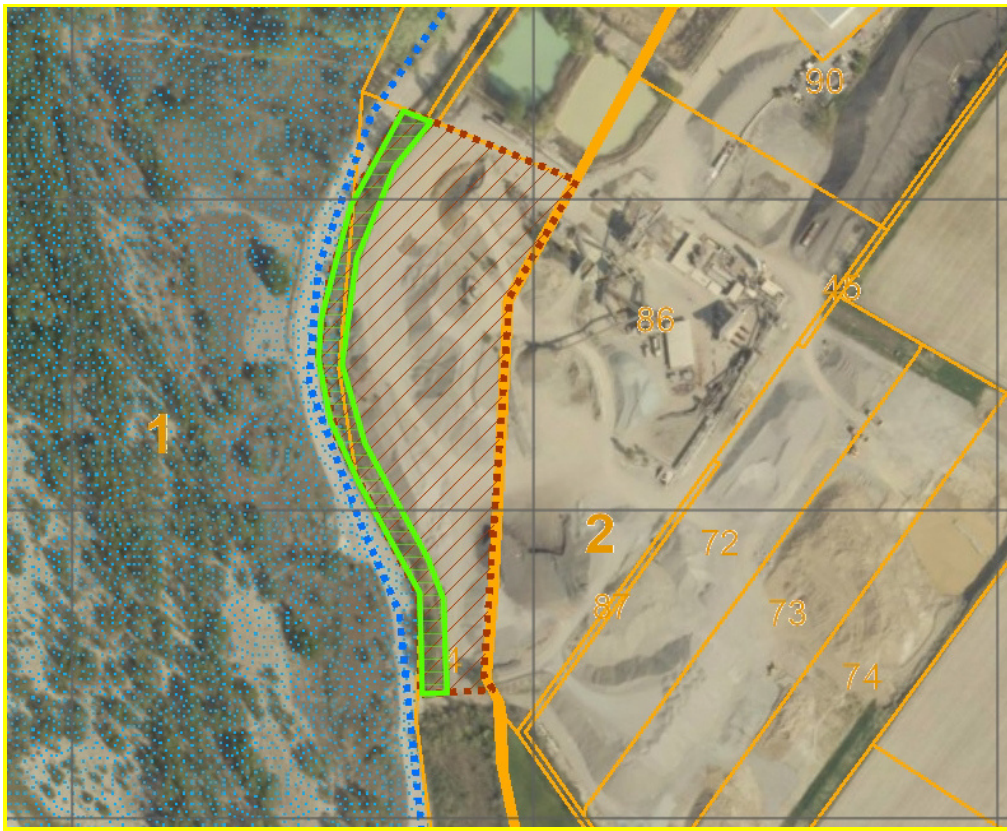
Art. 8 - Prescrizioni dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia occidentale

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel nulla-osta rilasciato dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia occidentale - assunto al prot. ARPAE n. 188060 del 15/11/2022 e di seguito riportate:
 - *l'area ad uso deposito e stoccaggio materiali inerti, di cui al Foglio 1 mappale 4, estesa 14.500 m2, dovrà essere totalmente inclusa nella "Zona per impianti fissi di lavorazione inerti compatibili con le fasce di tutela fluviale" n.11 ai sensi del vigente Piano Infraregionale delle Attività Estrattive della provincia di Piacenza (PIAE 2011);*
 - *è a carico della Ditta proponente dimostrarne tale inclusione prima del rilascio della concessione attraverso la trasmissione agli atti di un specifico elaborato cartografico;*
 - *nel rilascio della concessione sia specificato anche l'uso ad area verde riguardante la superficie oggetto di manutenzione e riqualificazione ambientale;*
 - *la sostituzione delle fallanze in tale area potrà essere effettuata mediante l'impiego a scelta di almeno tre delle seguenti specie arbustive: Nocciolo (Corylus avellana), Prugnolo (Prunus sylvatica), Ginestra (Spartium junceum) Sanguinella (Cornus sanguinea) Scotano (Cotinus coggygria), Fusaggine (Euonymus europaeus) e Ligustro (Ligustrum vulgare);*
 - *l'intervento di manutenzione e riqualificazione ambientale dovrà essere realizzato entro due anni dal rilascio della presente autorizzazione fatto salvo diversa disposizione di ARPAE-SAC"*

Art. 9 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Planimetria



La legale rappresentante di ETS SRL (C.F. e P.I.V.A. 01413200336), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 09/05/2025, firmato per accettazione dalla legale rappresentante della concessionaria.

PROTOCOLLO	
N°	<u>43147</u>
del	<u>06/03/2023</u>
☐ SAC	
☐ ST	

Spett.le

ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest
aopoc@cert.arpa.emr.it

e p.c.

Comune di Gossolengo (PC)
comune.gossolengo@legalmail.it

Ente Di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità Emilia Occidentale
protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it

Classifica: 6/10/20/03_Pidr-988/2020A/A-4.5

Oggetto: Parere idraulico per rilascio della concessione per l'occupazione di aree demaniali del Fiume Trebbia nel Comune di Gossolengo per uso deposito e stoccaggio materiali inerti – SINADOC 21985/2022 – COD. PROC.: PC22T0036.

Concessionario/Richiedente: ETS EcoTecnologie Stradali – S.r.l. – località Cà Trebbia snc – Gossolengo (PC).

VISTA la nota ARPAE Piacenza in indirizzo prot. n.22746 del 30/09/2022, inerente alla richiesta di parere idraulico per il rilascio della concessione relativa all'uso di aree demaniali, per deposito e stoccaggio materiali inerti per un totale di mq. 17.500, censiti al NCT di Gossolengo al Foglio 1 mappale 4/p;

VISIONATI gli elaborati progettuali trasmessi: istanza e documenti vari, elaborati grafici, planimetrie catastali;

VISTE altresì la nota ARPAE Piacenza prot. n.26840 del 15/11/2022, che trasmetteva osservazioni di Legambiente Piacenza, e la Determinazione n.664 del 14/11/2022 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale in indirizzo;

VERIFICATO che l'area demaniale adibita ad uso deposito e stoccaggio materiali inerti richiesta in concessione ricade all'interno del POLO ESTRATTIVO 7 "CA' DI TREBBIA" e all'interno della "Zona per impianti fissi di lavorazione inerti compatibili con le fasce di tutela fluviale" n. 11 del vigente Piano Infraregionale delle Attività Estrattive della provincia di Piacenza (Variante PIAE 2017);

CONSIDERATO che l'area in oggetto si trova poco a monte del ponte Paladini dove, in alveo del fiume Trebbia e per la sicurezza dell'infrastruttura stradale provinciale, si sono succeduti diversi interventi di regimazione idraulica eseguiti recentemente dallo scrivente Ufficio Operativo (lavori di somma urgenza classificati PC-E-123/PI), dalla Provincia di Piacenza e dal Consorzio GST (gestione strade Trebbia); proprio quest'ultimo (di cui fa parte anche ETS EcoTecnologie Stradali – S.r.l.) ha in fase di realizzazione un pennello in pietrame nella

strada poco a monte dell'area da concessionare, che renderà la predetta area più sicura ai fini idraulici (parere idraulico AIPO Piacenza prot. n.12369 del 03/05/2024 e parere idraulico integrativo AIPO Piacenza prot. n.20687 del 22/07/2024);

CONSIDERATO che il PTCP della Provincia di Piacenza vigente, con particolare riferimento alla variante al PTCP approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Piacenza n.8 del 06/04/2017 colloca l'area in argomento nella fascia B2;

CONSIDERATO che la medesima area è collocata nelle seguenti fasce del PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni), approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po con deliberazione n.2/2016 del 03/03/2016:

Fascia P3 – Alluvioni frequenti – elevata probabilità;

Fascia P2 – Alluvioni poco frequenti;

Fascia P1 – Scarsa probabilità di alluvioni;

VISTE E CONSIDERATE le Norme di attuazione del PTCP vigente, e nello specifico l'Art.116 comma 9 e comma 10;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", Art. 93;

CONSIDERATA pertanto la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

EFFETTUATI gli opportuni accertamenti,

**SI ESPRIME PARERE POSITIVO
PER I SOLI ASPETTI IDRAULICI**

alla concessione per l'occupazione delle aree demaniali identificate al NCT di Gossolengo al Foglio 1 mappale 4/p (mq. 17.500 per uso deposito e stoccaggio materiali inerti).

Il presente atto è emesso subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività di cui al presente parere idraulico saranno sotto l'esclusiva responsabilità e a totale cura e spesa del richiedente;
2. il parere positivo è accordato per le aree suindicate e come specificatamente indicato negli elaborati tecnici allegati alla richiesta e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
3. ogni modifica a quanto dettato dal presente parere e relative prescrizioni, dovrà essere nuovamente accordato da quest'Agenzia; l'esecuzione di opere e/o attività difformi a quanto prescritto o l'inosservanza delle condizioni dettate comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare al richiedente mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Quest'Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. il richiedente si impegna a:

- utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali in uso nella zona;
 - non realizzare interventi che comportino una riduzione della capacità di invaso (art.30 delle NTA del PAI), come ad esempio arginature volte ad evitare l'allagamento delle aree stesse in occasione della piena di riferimento poiché l'area in oggetto è collocata in area allagabile ai sensi della pianificazione vigente (fascia B del PTCP),
 - non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, oltre a quanto in questa sede autorizzato in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;
 - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale che possano influire in modo significativo sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
 - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata al presente parere;
3. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno della fascia B esondabile del PTCP e quindi con la alta possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
 4. considerato che i terreni oggetto del presente atto ricadono all'interno della fascia B esondabile del PTCP, il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;
 5. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente atto, così come dovrà provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree;
 6. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso senza limiti temporali alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
 7. quest'Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito del presente parere, si rinvenissero rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà eseguita come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del parere in oggetto, che si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente, pertanto quest'Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere,

restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente atto, non esclusi gli eventi di piena;

2. per qualsiasi sopravvenuta necessità quest'autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle strutture e dei materiali a servizio dell'attività, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite in tale sede dall'Agenzia;
4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del richiedente. Il Concessionario potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previo il consenso scritto di quest'Agenzia; l'eventuale nuovo Concessionario dovrà comunque accettare le condizioni elencate nel presente atto;
5. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente parere non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

Nello specifico si rappresenta che il presente parere favorevole è esclusivamente espresso per quanto inerente agli aspetti di sicurezza idraulica dell'area in questione nelle more dell'attuazione di quanto citato all'Art. 116 commi 9 e 10 del PTCP e di quanto normato dal PIAE a cura e competenza del Comune di Gossolengo e della Provincia di Piacenza.

IL DIRETTORE f.f.

in qualità di Dirigente della DTI Emilia
Occidentale

Dott. Ing. Gianluca Zanichelli

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

VISTO: L'incaricato di Elevata Qualificazione Tecnica

Ing. Stefano Baldini



Firmato digitalmente da:

STEFANO BALDINI

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.